REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1196 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2026

che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2024/1499 stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità. Tali requisiti minimi sono intesi a migliorare l'efficacia degli organismi e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE ([2]), 2000/43/CE ([3]), 2000/78/CE ([4]) e 2004/113/CE ([5]).

(2) È necessario stabilire un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità. Ciò al fine di fare chiarezza su quali dati debbano essere raccolti a livello nazionale dagli organismi per la parità e successivamente trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per servire da base per la sua relazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1499. Gli indicatori riguardano le risorse umane, tecniche e finanziarie, l'indipendenza di funzionamento, l'accessibilità e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei loro poteri e della loro struttura.

(3) È importante che gli indicatori comuni siano il più possibile precisi e dettagliati. Ciò al fine di garantire la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati raccolti a livello nazionale in tutta l'Unione. Per facilitare la raccolta e la trasmissione dei dati secondo gli indicatori stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri e i loro organismi per la parità dovrebbero poter usare uno strumento informatico di facile utilizzo, fornito dalla Commissione, che rifletta gli indicatori stabiliti nel presente regolamento in campi di inserimento dei dati di una banca dati.

(4) L'elenco degli indicatori è stato redatto in stretta cooperazione con il gruppo di esperti sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di uguaglianza e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità.

(5) Gli indicatori dovrebbero riguardare il funzionamento operativo degli organismi per la parità nel periodo di riferimento e il riscontro fornito dagli organismi per la parità sul loro funzionamento in conformità delle norme. Gli indicatori sono sia qualitativi che quantitativi, al fine di tenere conto di tutti gli elementi elencati all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1499. È opportuno raccogliere dati sull'assetto nazionale e sul funzionamento organizzativo degli organismi per la parità in ciascuno Stato membro. Ciò consentirà la mappatura di ciascun sistema nazionale e la selezione delle domande pertinenti per ciascun assetto.

([1]) GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj.
([2]) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj).
([3]) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/43/oj).
([4]) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj).
([5]) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj).